

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2929 del 09/06/2022
Oggetto	FE02A0033 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO ZOOTECNICO E IGIENICO E ASSIMILATI IN LOCALITA' SANTA MARIA CODIFIUME NEL COMUNE DI ARGENTA (FE) - RICHIEDENTE: MARTINI SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3059 del 08/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno nove GIUGNO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE02A0033
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
ZOOTECNICO E IGIENICO E ASSIMILATI IN LOCALITA' SANTA MARIA
CODIFIUME NEL COMUNE DI ARGENTA (FE)
RICHIEDENTE: MARTINI SPA

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la DDG n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;

- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015; DGR 1792/2016;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

VISTA l'istanza presentata al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna, che l'ha acquisita al prot. n. PG/2011/17714 in data 24/01/2011, a nome della Ditta Martini SpA (C.F./P.IVA 00548890409), con sede legale in Via Emilia n. 2614 a Budrio di Longiano (FC), volta ad ottenere la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso zootecnico mediante pozzo esistente;

VERIFICATO che la domanda in esame è da assoggettare al procedimento per il rilascio di concessione ordinaria, ai sensi del Titolo II del RR 41/2001;

DATO ATTO CHE:

- il pozzo per il quale si richiede la concessione è stato concesso dalla Regione Emilia Romagna mediante procedura di concessione preferenziale con Determinazione n. 2953 del 6/03/2006;
- la concessione di cui sopra è scaduta senza presentazione di domanda di rinnovo da parte del titolare Martini SpA;
- in data 24/01/2011 la ditta Martini SpA ha presentato domanda di nuova concessione per l'utilizzo del medesimo pozzo, giustificando la mancata richiesta di rinnovo come mera dimenticanza;
- a seguito del trasferimento di competenze in materia di demanio idrico stabilite dalla LR 13/2015, questo Servizio ha provveduto all'istruttoria della domanda di concessione di cui sopra;
- è stato verificato l'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria da parte del richiedente e la presenza della documentazione tecnica prevista dall'art. 6, comma 3 del RR 41/2001, costituita nel caso specifico da relazione tecnica a firma della

Dott.ssa Silvia Picchini e relazione idrogeologica a firma del Dott. Geol. Mario Massucci;

- con avviso pubblicato sul BURERT n. 347 del 9/12/2021 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Ditta Martini SpA e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- con nota prot. n. PG/2021/0174709 del 12/11/2021 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara e all'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- La Provincia di Ferrara ha espresso parere favorevole in merito alla domanda in esame con nota prot. n. 38937 del 07/12/2021 acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2021/188581 del 7/12/2021;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 7 del RD 1775/33 con nota prot. 3703/2022 del 11/05/2022 acquisita da questo Servizio la prot. n. PG/2022/78707 in pari data;
- con nota prot. n. PG/2021/0188861 del 9/12/2021 questo Servizio ha richiesto alla Ditta Marini SpA documentazione integrativa ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001;
- la documentazione richiesta è stata fornita con nota acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2022/16483 del 1/02/2022;
- con nota acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2022/52189 del 29/03/2022 il richiedente ha inoltre fornito ulteriore documentazione integrativa;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti dal richiedente che:

- il pozzo in esame è ubicato su terreni di proprietà del richiedente censiti al Foglio 18, mappale 6 del Catasto Fabbricati del Comune di Argenta ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM RER: X=708377, Y=951124;
- il pozzo è stato realizzato nell'anno 2002 in sostituzione di altro pozzo preesistente;
- le caratteristiche costruttive del pozzo, sulla base di quanto ricostruito nella relazione tecnica fornita, sono di seguito riassunte:
 - profondità 100 m
 - materiale acciaio
 - diametro della perforazione 140 mm da 0 a - 88 m
90 mm da - 88 a - 100 m
 - profondità filtro da -88 m a -98 m
 - diametro filtro 76 mm
 - tipologia pompa elettropompa sommersa
 - potenza pompa 1,5 kW
 - portata di esercizio 2,0 l/s
 - testa pozzo entro pozzetto prefabbricato in cls di lato 60 cm con coperchio
- il pozzo è dotato di contaltri installato all'interno del pozzetto di alloggiamento della testa pozzo;

- il pozzo è al servizio dell'allevamento cunicolo sito in Strada della Pozza n. 2, località Santa Maria Codifiume, nel Comune di Argenta (FE);
- l'allevamento ha attualmente una consistenza di circa 18.000 capi, dei quali 13.000 all'ingrasso e 5.000 fattrici e consta inoltre di un centro di produzione e raccolta seme;
- la potenzialità dell'allevamento a pieno regime viene indicata in 21.960 capi;
- le acque di pozzo vengono utilizzate all'interno dell'allevamento cunicolo per i seguenti scopi:
 - abbeveraggio dei conigli
 - lavaggio degli impianti
 - cooling
- i fabbisogni dell'allevamento, così come risultano dalle integrazioni fornite, sono pari a 7.000 mc/anno, dei quali 3.220 mc destinati all'abbeveraggio, 3.730 mc al cooling e 50 mc ai lavaggi;
- a tali fabbisogni viene aggiunto un valore pari al 40% connesso alla futura realizzazione di un impianto di trattamento delle acque ad osmosi inversa, attualmente non ancora realizzato e ritenuto necessario al fine di rendere le acque qualitativamente idonee all'utilizzo effettuato;
- la domanda prevede pertanto un prelievo massimo per un volume di 9.800 mc/anno ad una portata 2,0 l/s;
- la stratigrafia di sottosuolo rilevata durante la perforazione del pozzo, secondo quanto dichiarato dal concessionario, è la seguente:
 - da p.c. a mt 24 argille
 - da mt 24 a mt 87 argille con intercalazioni metriche di sabbia
 - da mt 87 a mt 98 sabbie (tratto filtrato)
 - da mt 98 a mt 100 argilla
- l'orizzonte acquifero intercettato dal pozzo risulta essere inquadrabile nel Complesso Acquifero A2, secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio "Riserve Idriche Sotterranee della Regione Emilia Romagna (RER-ENI, 1998);

ACCERTATO CHE:

- la derivazione in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di captazioni acquedottistiche ai sensi dell'art. 94 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- i prelievi richiesti non rientrano nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del canone annuo di concessione, viste le destinazioni d'uso della risorsa idrica richieste (zootecnico e igienico ed assimilati) risultano applicabili i disposti della DGR 1994/2006 per l'uso "promiscuo-agricolo" in quanto

“impresa dedita ad attività di allevamento che dispone a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, comodato...ecc) di almeno un ettaro di terreno agricolo su cui l'utilizzazione agronomica avviene sulla base dell'art.112, comma 2 della della parte seconda del DLgs n.152/06 ed in base alle relative norme regionali di attuazione”, i cui importi base sono definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;

- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è pari al minimo di 250 €;
- per la concessione in esame risulta già versato un deposito cauzionale pari a 136,70 €;
- il concessionario è pertanto tenuto a versare la somma di 113,30 € a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione richiesta, nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare tecnico;
- di valutare assentibili i fabbisogni dichiarati per l'uso zootecnico, eccedenti quelli indicati nella DGR 1195/2016 come riferimento per le istruttorie delle domande di concessione di acqua pubblica, alla luce motivazioni contenute nella relazione tecnica integrativa fornita dal richiedente a firma del tecnico di settore abilitato Dott.ssa Biol. Silvia Picchini;
- di non poter assentire allo stato attuale i volumi ulteriori (2.800 mc/anno) previsti per la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque ad osmosi inversa, in quanto progetto non ancora sottoposto alla necessaria procedura di Autorizzazione Unica (AUA) ai sensi del DPR 59/2013, nell'ambito della quale dovrà essere valutata la fattibilità di tale opera;
- di ritenere pertanto assentibile un prelievo per un volume totale annuo di 7.000 mc, comprensivo degli usi zootecnici e di quelli per il raffrescamento estivo;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente in data 20/05/2022 (assunta agli atti con prot. n. PG/2022/93028 del 06/06/2022);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2022/93028 del 06/06/2022;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Martini SpA (C.F./P.IVA 00548890409), con sede legale in Via Emilia n. 2614 a Budrio di Longiano (FC), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico e igienico ed assimilati FE02A0033;
- b) di stabilire che la derivazione debba essere attuata tramite il pozzo realizzato in Strada della Pozza n. 2, località Santa Maria Codifiume, nel Comune di Argenta (FE) in area censita al Foglio 18, mappale 6 del Catasto Fabbricati comunale ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM RER: X=708377, Y=951124;

- c) di stabilire i limiti dei quantitativi prelevabili in 2,0 l/s di portata istantanea e 7.000 mc/anno;
- d) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del relativo contatore al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- e) di approvare il disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- f) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora si determini una variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà esser presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro;
- g) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2031 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- h) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce la eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- i) di precisare che il canone per l'annualità 2022 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a 170,31 €, somma che è stata versata in data 25/05/2022 tramite sistema PagoPA;
- j) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- k) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2023 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- l) di dare atto che il concessionario ha provveduto al versamento della somma di € 113,30, a titolo di integrazione al deposito cauzionale, mediante versamento di data 25/05/2022 con sistema PagoPA; la somma totale di 250 € potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

- m) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;
- n) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- o) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- p) di rendere noto agli interessati che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico e igienico ed assimilati in Strada della Pozza n. 2 in località Santa Maria Codifiume nel Comune di Argenta (FE), richiesta dalla Ditta Martini SpA (C.F./P.IVA 00548890409), con sede legale in Via Emilia n. 2614 a Budrio di Longiano (FC), Procedimento cod. n. FE02A0033.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima di 2,0 l/s** e per un **volume complessivo concesso di 7.000 metri cubi annui**.

Il volume di cui sopra viene concesso per gli usi di seguito indicati:

- uso zootecnico (abbeveraggio e lavaggi) 3.270 mc
- uso igienico e assimilati (raffrescamento) 3.730 mc

Il prelievo può essere esercitato per 365 giorni all'anno.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica verrà prelevata tramite il pozzo realizzato in Strada della Pozza n. 2, località Santa Maria Codifiume, nel Comune di Argenta (FE) su terreni censiti al Foglio 18, mappale 6 del Catasto Fabbricati comunale ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM RER: X=708377, Y=951124.

Le caratteristiche tecniche del pozzo, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono di seguito riassunte:

- profondità 100 m
- materiale acciaio
- diametro della perforazione 140 mm da 0 a - 88 m
90 mm da - 88 a - 100 m
- profondità filtro da -88 m a -98 m
- diametro filtro 76 mm
- tipologia pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 1,5 kW
- portata di esercizio 2,0 l/s
- testa pozzo entro pozzetto prefabbricato in cls di lato 60 cm con coperchio

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2031, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza dà diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altre condizioni previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il Concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA secondo le modalità specificate all'indirizzo web di sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il Concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento il contatore, nonché a garantirne l'agevole accessibilità e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei volumi annui prelevati dal pozzo dovranno essere comunicati annualmente, assieme alle letture del relativo contatore al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente, in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alle periodiche verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE e definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al Concessionario ulteriori monitoraggi e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo – ivi compresa la sostituzione/modifica della pompa – o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità dei pozzi di emungimento il cartello identificativo, opportunamente plastificato, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE02A0033**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del Concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire la tutela delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il

Concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà avvenire con modalità tali da garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario e da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il Concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il Concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.